

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 13/6/2007

Per la creazione di un “Chinese Wall” relativo allo svolgimento di attività di studio e ricerca conferite da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni e da altri enti ed organismi di diritto pubblico ai sensi degli artt.2 e 3 commi 2 e 3 dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni

- Considerato che la FUB svolge attività di studio e ricerca conferite da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni e da altri enti ed organismi di diritto pubblico, purchè compatibili con le finalità statutarie;
- Considerato che la FUB elabora e propone strategie di sviluppo nel settore delle comunicazioni e coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica di varie problematiche connesse all'attività del Ministero medesimo;
- Considerato altresì che la FUB svolge attività di studio e ricerca sulla base delle indicazioni dei fondatori, nonché su incarico di questi, purchè esse non comportino conflitti di interesse tra i soci fondatori e tra questi e gli organismi istituzionali;
- Considerata la particolare delicatezza di alcuni incarichi di studio e ricerca, nonché la particolare riservatezza delle informazioni di cui FUB ed i propri responsabili di ricerca, dipendenti, collaboratori e/o consulenti possono venire a conoscenza nello svolgimento di detti incarichi;
- allo scopo di garantire ulteriormente la riservatezza e la confidenzialità di dette informazioni, nonché di assicurare che non possano insorgere conflitti di interesse, anche nei confronti di soggetti terzi, anche non operanti nel settore di cui trattasi, adotta la seguente deliberazione, da diffondersi come ordine di servizio alle strutture ed agli uffici della Fondazione

Art. 1

Qualora la FUB sia destinataria di incarichi di studio e di ricerca conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni e da altri enti ed organismi

di diritto pubblico ai sensi degli artt.2 e 3 commi 2 e 3 dello Statuto, che richiedano, per espressa previsione contrattuale, ovvero per la particolare natura dell'incarico, specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, ed impongano la separatezza tra le funzioni gestionali affidate al Consiglio di Amministrazione e le attività di studio, ricerca, consulenza e proposta, la FUB si impegna ad applicare la presente deliberazione, rendendone edotto il committente.

L'accettazione di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui al precedente comma 1, dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni statutarie ed alle deleghe appositamente conferite al Direttore generale. Nessun consigliere di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.5, comma 2, potrà richiedere ed ottenere informazioni afferenti allo stato di avanzamento delle attività di studio e ricerca, né chiedere ed ottenere informazioni sulle determinazioni, deliberazioni, documenti, relazioni, analisi, rapporti, ancorché provvisori e/o incompleti, afferenti al singolo incarico affidato alla FUB, ad eccezione della relazione di cui all'art.9, comma 1, lett. c) dello Statuto. A tal fine per "attività svolta" si intende l'attività di studio e ricerca definitivamente completata ed accettata dal committente, ed i cui risultati possano essere divulgati per espressa previsione contenuta nell'incarico di studio e ricerca affidato alla FUB.

Art. 2

Le attività di cui all'Art.1 devono restare, sotto ogni profilo, autonome e separate rispetto alle altre attività della Fondazione. I responsabili di ricerca, nonché i dipendenti, collaboratori e/o consulenti della FUB indicati quali componenti del gruppo di studio e ricerca sono tenuti ad operare nel pieno rispetto dei principi di confidenzialità e riservatezza, e sono tenuti a non rivelare, all'esterno così come all'interno delle strutture e degli uffici della FUB alcuna informazione riservata, determinazione o decisione che sia stata ai medesimi comunicata, ovvero dai medesimi adottata, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni relative al singolo incarico affidato.

In particolare il gruppo di studio e ricerca costituito deve operare con

indipendenza di giudizio e di valutazione, ed a tale scopo, ferme restando le modalità di concertazione delle attività con il committente è tenuto a non riferire a dirigenti, funzionari o altri dipendenti della FUB o a componenti gli organi collegiali della stessa, alcuna informazione riservata relativa all'incarico.

Fatto salvo quanto previsto specificamente dal singolo incarico di studio e ricerca, per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura necessarie per l'espletamento dell'incarico che sono state o saranno fornite, fino alla conclusione del medesimo, dal committente, o comunque acquisite da soggetti terzi, in forma scritta od orale, ed includono senza limite alcuno:

- a) pubblicazioni, rapporti di analisi, valutazioni, documenti, registri e libri contabili, e comunque tutti i dati e la documentazione forniti dal committente, o in genere acquisiti in relazione all'incarico;
- b) informazioni di qualsivoglia natura acquisite in relazione allo svolgimento dell'incarico, trasmesse a voce o per iscritto, anche in seguito a conversazioni intercorse con il management e il personale del committente, o con eventuali loro consulenti;
- c) qualsiasi relazione, parere, rapporto, commento od analisi eseguiti dal gruppo di studio e ricerca FUB o da altri componenti del gruppo di studio e ricerca, od eseguiti da altri per conto del gruppo di studio e ricerca, od eseguiti da altri eventuali consulenti del committente. Le informazioni riservate comprendono, altresì, tutti gli atti e le attività formali ed informali relativi all'incarico.

Non sono considerate riservate le informazioni che sono o divengono di pubblico dominio e tutte quelle informazioni che, pur avendo a riferimento l'incarico non riguardano contenuti coperti dall'obbligo di riservatezza o che comunque richiedono per obbligo contrattuale con il committente il coinvolgimento della FUB in quanto tale.

Art. 3

Fermi restando gli specifici obblighi assunti da FUB in sede di stipulazione del contratto afferente al singolo incarico di studio e ricerca, i dirigenti, funzionari o altri dipendenti di FUB o i componenti gli organi collegiali dello stesso sono tenuti a non rivelare ai componenti del gruppo di studio e ricerca alcuna informazione, determinazione o decisione che sia stata ai medesimi comunicata, ovvero dai medesimi adottata, in relazione ad attività di FUB che possano influenzare, direttamente o indirettamente, l'adozione di decisioni o determinazioni relative all'incarico di studio e ricerca.

Art. 4

I dipendenti, collaboratori ed i consulenti costituenti i gruppi di studio e ricerca di cui all'art.1, sono tenuti a svolgere l'incarico affidato presso la sede FUB esclusivamente presso specifici locali agli stessi assegnati, ovvero presso locali esterni alla sede della Fondazione indicati dal committente.

Durante lo svolgimento di riunioni, incontri e colloqui, anche con consulenti esterni, non è ammessa la presenza di personale non costituente il gruppo di studio e ricerca ad eccezione di personale incaricato o indicato direttamente dal committente.

Le attrezzature tecnologiche (PC, stampanti, videoregistratori, ecc.) messe a disposizione del gruppo di studio e ricerca per l'espletamento del singolo incarico non dovranno essere accessibili, né fisicamente, né tramite rete locale o via Internet, da parte di altri utenti della rete della FUB.

Tutti i documenti di lavoro afferenti direttamente o indirettamente l'incarico affidato a FUB possono essere consultati esclusivamente dai componenti del gruppo di studio e ricerca: detti documenti, redatti in qualsiasi formato – anche elettronico – devono essere conservati, a cura del responsabile del gruppo di studio e ricerca, in modo da garantirne l'inaccessibilità a personale non autorizzato.

A scopo di redazione, collazione, stampa e riproduzione di documenti di lavoro, anche provvisori, possono essere utilizzate le apparecchiature che saranno state specificamente individuate.

In caso di errori, guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature sopra indicate il

responsabile del gruppo di lavoro è autorizzato ad avvalersi, previa comunicazione al Responsabile della competente struttura di FUB, di apparecchiature sostitutive, garantendo comunque la non conoscibilità dei documenti da parte di personale non componente del gruppo di studio e ricerca.

Art. 5

Tutto il personale di FUB, ivi compresi consulenti o collaboratori non componenti del gruppo di studio e ricerca, nonché i membri degli organi collegiali della Fondazione devono astenersi dall'accesso ai locali di cui al precedente art.3, comma 1, qualora non autorizzati dal responsabile del gruppo di studio e ricerca in sua assenza, da un suo delegato.

Ad eccezione del Presidente e del Direttore Generale, esclusivamente per finalità economico-finanziarie, e per assolvere ad eventuali incombenze di natura gestionale, essi non possono chiedere informazioni relative all'andamento delle attività prestate a favore del committente.

Art. 6

Il responsabile del gruppo di studio e ricerca è tenuto ad informare i consulenti ed i collaboratori di FUB, delle presenti disposizioni, nonché ad esigere, conformemente alla prassi della Fondazione, espressa sottoscrizione di impegno alla riservatezza anche da parte dei componenti esterni del gruppo di studio e ricerca